

COMUNE DI SABBIO CHIESE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2018

Sommario

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le norme per il servizio di polizia mortuaria presso i cimiteri di SABBIO CHIESE e CLIBBIO.

Art. 2 Camera mortuaria

1. Il personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria, convenientemente arredata in base al DPR 285/90, per la deposizione di feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2. Nella camera mortuaria vengono depositati i cadaveri o salme ed i resti mortali che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3. Tale deposito non può superare la durata di 2 giorni. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

4. Durante la sosta del defunto dovrà essere assicurata adeguata custodia a cura e spese dei familiari, durante l'orario di apertura.

Art. 3 Trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme, nel rispetto della vigente normativa, è a carico dei privati. Ove si tratti di persone indigenti residenti nel Comune e in altri casi ove ricorrano particolari e motivate circostanze il relativo onere può essere assunto dal Comune.

2. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero l'autorizzazione per la sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico igienista della A.T.S.

Art. 4 Ricezione dei cadaveri nei Cimiteri

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 50 del DPR 285/90, nei cimiteri comunali devono essere ricevuti anche i cadaveri, resti mortali o ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso nel caso in cui vi siano famigliari fino al 4° grado residenti in Sabbio Chiese che ne facciano esplicita richiesta, e di persone nate in Sabbio Chiese.

Art. 5 Ossarietti

1 I cimiteri Comunali sono provvisti di ossarietti ove vengono depositati i resti mortali dei defunti in occasione delle estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie, ceneri provenienti da precedente affido o da cremazione.

Tali resti vengono collocati, a spese dei privati, in contenitori di metallo di idonee dimensioni, sui quali viene applicata una targhetta con impressi i dati anagrafici del defunto.

2. In ogni ossarietto può venire riposta al massimo n. 1 cassetta.

3 Sulla pietra di chiusura dell'ossarietto viene applicata una targhetta metallica con la ripetizione dei dati anagrafici del medesimo defunto (Nome Cognome data di nascita e data di morte) e una fotografia.

4 La disposizione delle cassette negli ossarietti deve avvenire in ordine di spazio progressivo, non potendo iniziare l'occupazione di un nuovo ossario sino all'esaurimento del precedente.

5 Il diritto di concessione negli ossarietti ha la durata di anni 20.

6 Al termine della concessione le cassette vengono estratte e le ossa/ceneri sono depositate nell'ossario/cinerario comune.

Art. 5/BIS URNE CINERARIE

1. Il cimitero di Sabbio Chiese Capoluogo dispone di urne cinerarie dove vengono tumulate le ceneri dei defunti, in contenitori di metallo di idonee dimensioni, sui quali viene applicata una targhetta con impressi i dati anagrafici del defunto.

2. Sulla pietra di chiusura dell'ossarietto viene applicata una targhetta metallica con la ripetizione dei dati anagrafici del medesimo defunto (Nome Cognome data di nascita e data di morte).
3. Il diritto di concessione dell'urna cineraria ha la durata di anni 20.
4. Al termine della concessione la cassetina viene estratta e le ceneri depositate nell'ossario comune.
5. Nell'urna cineraria è consentita anche la tumulazione congiunta.

Art. 5/TER OSSARIO/CINERARIO COMUNE

1. I cimiteri di Sabbio Chiese dispongono di ossario comune che funge anche da cinerario comune per la conservazione di ossa di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, parti anatomiche riconoscibili, e di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri/resti mortali. L'ossario/cinerario comune è costituito da un manufatto unico costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 6 Ordine delle sepolture

1. Le sepolture, sia che avvengano tramite inumazione che tumulazione, devono seguire l'ordine progressivo degli spazi disponibili, che verranno assegnati dagli uffici competenti in base alla cronologia delle richieste.

Art. 7 Cippi funebri

1. Ove i privati non provvedano all'allestimento di apposita lapide o monumento funebre, ogni fossa nei campi di inumazione viene contraddistinta da apposito cippo, secondo le modalità di cui all'art. 70 del DPR 295/90.

Art. 8 Inumazioni

1. Sulle sepolture ad inumazione nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole possono occupare la sola superficie della fossa.
2. Sulle sepolture nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo, aventi adeguate dimensioni e comunque tali da non recare danno o invadere lo spazio destinato alle sepolture vicine. Le lapidi, croci o monumenti, sono posti sulla testata della fossa con il fronte rivolto verso l'ingresso e devono avere le seguenti dimensioni massime: 60 cm x h. 120 cm. Le lapidi di copertura delle fosse devono avere una lunghezza non superiore a 140 cm ed essere distanziate dalle lapidi preesistenti di 80 cm.
3. Tali manufatti, decorso il termine di sepoltura ove non ne sia stata fatta preventiva richiesta di restituzione da parte dei familiari, rimangono di proprietà del Comune.
4. Le scritture apposte su tali manufatti debbono indicare i dati anagrafici del defunto (Nome Cognome data di nascita e data di morte), una fotografia e altre iscrizioni.
5. Per le fosse nei campi comuni è vietata la realizzazione di altri manufatti ed opere murarie.
6. La concessione individuale ha la durata di anni 10 dalla data della inumazione del feretro per la quale lo spazio di seppellimento è stato concesso.
7. L'Amministrazione comunale può disporre, a cura e spese dei privati o delle imprese dagli stessi incaricate, la rimozione e spostamento dei manufatti posti a copertura delle sepolture, non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo.
8. Non sono ammesse inumazioni congiunte di ogni tipo incluse urna cineraria o cassetta in metallo.
9. A decorrere dall'efficacia della concessione cimiteriale e fino al disseppellimento operato a cura del Comune, lo spazio concesso al privato dovrà essere gestito a cura e spese di quest'ultimo. In caso di cedimenti statici del terreno sottostante i manufatti sarà a compito ed onere del privato intervenire e porre rimedio alla situazione.

Art. 9 Tumulazioni

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) Aree per tombe di famiglia o monumentali (le cui spese di manutenzione sono a carico dei privati);
- b) loculi individuali;
- c) ossarietti per la raccolta di resti mortali e di ceneri;
- d) urne cinerarie per la raccolta di ceneri come da art. 5/bis.

2. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto.

3. La concessione dell'urna ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione, sia che trattasi di cadavere che di ceneri provenienti da cremazione o da precedente affido. La tumulazione di urne funerarie o cassette contenenti resti mortali in loculo già occupato non comporta il differimento della data di scadenza della concessione iniziale.

4. Alla scadenza della concessione il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o, secondo la specifica richiesta del familiare, in ossarietto, tumulazione congiunta o urna cineraria. In caso di mancata mineralizzazione del defunto si può procedere alla cremazione e conservazione delle ceneri nell'ossarietto, in urna cineraria, tumulazione congiunta o consegnare le ceneri al parente del defunto. Ogni costo derivante dalla scelta effettuata dal familiare del defunto, sarà interamente a carico del privato richiedente.

5. Ove possibile, nell'imminenza della scadenza della concessione il Comune ne dà avviso agli interessati.

6. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi sono autorizzate dai competenti uffici comunali.

7. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separati.

8. E' consentita la collocazione di più cassetine di resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo, in cui è presente un feretro. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, in ogni loculo possono venire riposte una o più cassetine o urne cinerarie, a seconda della capienza del medesimo. Le spese per il posizionamento del marmo saranno a carico dei parenti.

9. In ogni caso, le sepolture devono avvenire occupando i loculi progressivamente, secondo l'ordine assegnato dai competenti uffici, rigorosamente in base alla cronologia dei decessi, procedendo per ogni fila verticale all'occupazione dei loculi a partire da quello posto più in alto verso quello più in basso, da destra a sinistra.

10. Non è ammessa la prenotazione per la concessione di loculi.

11. Il diritto di sepoltura nei loculi è subordinato al pagamento anticipato della tariffa stabilita e cessa di diritto, anche prima della scadenza, qualora i congiunti richiedano l'estumulazione. In caso di estumulazioni anticipate rispetto alla data di scadenza, richieste dai privati, queste non daranno luogo a sgravi o rimborsi.

12. Assegnato il loculo e tumulato il defunto, non può venire concesso il trasferimento dello stesso in altro loculo. Solo in via eccezionale e per casi debitamente motivati e documentati, l'Amministrazione comunale, mediante apposito atto della Giunta Comunale, può accogliere richieste di privati cittadini inerenti il trasferimento di feretri da loculo a loculo. In tal caso le spese per il trasferimento del feretro saranno a carico del richiedente, comprese quelle necessarie alla realizzazione e posa della piastra di chiusura del loculo dal quale viene trasferito il cadavere.

13. E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare d'ufficio trasferimenti di feretri da loculo a loculo quando si rilevi la necessità di eseguire lavori sulle strutture, o parti di esse, contenenti le tombe interessate. In tal caso sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasferimento del cadavere. Sono inoltre ammessi i trasferimenti di feretri da loculo a tomba di famiglia o ad altro cimitero e da loculo a terra. Non sono ammessi trasferimenti da terra a loculo.

14. La sigillatura dei loculi sarà effettuata dal personale incaricato dal Comune, mentre all'apposizione delle lapidi provvede il privato a proprie spese.

15. Sulle pietre tombali dei loculi individuali i privati, oltre all'obbligo di apposizione dei dati anagrafici di altezza pari ad almeno 2,5 cm, possono apporre brevi iscrizioni, fotografie del defunto e degli eventuali congiunti ivi tumulati, il tutto contenuto in un'unica cornice, portafiori e porta-lumini sporgenti al massimo 15 cm dalla pietra tombale. Non è ammessa l'applicazione di davanzali in marmo od altro materiale.

16. Le iscrizioni ed ogni altro elemento applicato alle tombe devono essere preventivamente autorizzati.

17. Fermo restando quanto riportato dal Regolamento comunale in materia di cremazione, non è ammesso il trasferimento di cassetine già esistenti nel cimitero contenenti ceneri o resti mortali in loculi vuoti.

Art. 10 Esumazioni ed estumulazioni Ordinarie e Straordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere dei 10 anni dalle inumazioni e le estumulazioni vengono eseguite allo scadere dei 30 anni dalle tumulazioni. Prima di procedere alle operazioni il Sindaco ne dà comunicazione alla

popolazione mediante affissione all'albo pretorio on line e di cartellonistica posta all'ingresso del cimitero interessato.

2. i defunti possono essere estumulati/esumati in via straordinaria prima della scadenza del contratto per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o su richiesta dei familiari per trasportarli in altre sepolture o in cremazione. O da parte del Comune qualora ve ne fosse l'esigenza.

3. per le esumazioni/estumulazioni straordinarie non è obbligatoria la presenza di operatori dell'A.T.S. Il tumulatore può chiederla qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria (es. cadaveri non completamente mineralizzati). Così pure quando trattasi di deceduti per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi 2 anni dal decesso e il medico igienista dichiara che l'esumazione/estumulazione straordinaria può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica

4. Alle esumazioni/estumulazioni ordinarie/straordinarie, possono assistere oltre al personale autorizzato per legge, solo i familiari del defunto, ovvero a personale da essi delegati per iscritto.

5. In occasione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie:

a) se il parente sceglie di far cremare il defunto per destinare le ceneri nell'ossarietto/urne cinerarie, in tumulazione congiunta o in affido, le spese cimiteriali e di cremazione sono a carico del privato;

b) se il familiare decide di destinare i resti mortali del defunto nell'ossario comune e lo si trovasse non completamente mineralizzato può autorizzare il Comune a cremarlo per poi raccogliere le ceneri nell'ossario/cinerario comune. In questo caso le spese di cremazione sono a carico del Privato;

c) nel caso il defunto estumulato non risultasse del tutto scheletrizzato e il parente non ne autorizzasse la cremazione, la conseguente inumazione per altri 5 anni è a carico del privato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale. In queste forme di sepolture è permesso il collocamento solo di croci in legno, aventi adeguate dimensioni e comunque tali da non recare danno o invadere lo spazio destinato alle sepolture vicine. A tal fine non possono in alcun modo essere collocate strutture anche provvisorie che delimitino le fosse. Ove venissero riscontrate violazioni, dette strutture verranno rimosse senza alcun indugio ed al parente del defunto verranno addebitate le spese di rimozione e smaltimento. Le croci sono poste sulla testata della fosse con il fronte rivolto verso l'ingresso e devono avere le seguenti dimensioni massime: cm. 60 x h. 120 cm.

Art. 11 Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia hanno un diritto di concessione pari a 99 anni, dalla data di stipula del contratto.
2. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per loro esclusivo uso: in tal caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altra persona.
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie: in tal caso le famiglie e le persone concessionari, possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai legittimi successori.
3. Nelle tombe di famiglia non può venire tumulato un numero di feretri superiore a quello che risulta dall'atto di concessione, salvo il caso in cui si provveda alla estumulazione di altro cadavere precedentemente tumulato.
4. Le tombe di famiglia ed i relativi manufatti, alla scadenza delle concessioni, entrano nel pieno possesso e disponibilità del Comune, salvo eventuale rinnovo delle stesse, concesso dall'amministrazione tramite delibera della Giunta Comunale.
5. La concessione delle tombe di famiglia e dei loculi individuali deve risultare da atto scritto redatto nelle forme di legge e con oneri a carico del concessionario.
6. Entro il recinto cimiteriale, la titolarità dei servizi necroforici sorge esclusivamente in capo al Comune, che garantisce alla cittadinanza queste prestazioni direttamente tramite i propri dipendenti od attraverso una ditta appaltatrice. In base a quanto previsto dall'art. 113 D.L. 267/2000 riguardante le disposizioni sul Nuovo Ordinamento degli Enti Locali il Comune ha sempre "compiti di sorveglianza, indirizzo e supervisione" al fine di effettuare le operazioni cimiteriali correttamente e nel rispetto delle procedure previste in materia. Potranno essere autorizzate, su richiesta scritta dei familiari, operazioni di tumulazione ed estumulazione da effettuarsi a carico degli stessi mediante ditte private con il solo addebito delle suddette spese di sorveglianza, indirizzo e supervisione in base alla tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

Art. 11/bis Manutenzione

1. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri. Ove i concessionari o loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese.

2. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 11/ter Oggetti Rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni venissero rinvenuti oggetti o ricordi personali, il Comune li tiene a disposizione per un periodo di 12 mesi.

2. Qualora non venissero reclamati, trascorso detto termine saranno acquisiti al patrimonio comunale.

3. Gli oggetti reclamati saranno consegnati ai richiedenti e della consegna verrà redatto apposito verbale in duplice copia, uno de quali sarà consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il Comune, tramite i competenti organi, stabilisce gli orari di apertura dei cimiteri e ne dà comunicazione al pubblico mediante avvisi apposti all'ingresso degli stessi.

2. L'accesso ai cimiteri è consentito esclusivamente a piedi. L'uso di veicoli è consentito solo per l'espletamento dei servizi interni.

3. E' vietata l'introduzione nei cimiteri di cani o altri animali, anche se tenuti a catena o guinzaglio.

4. E' proibito il passaggio attraverso i campi e le fosse; il transito deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse seguendo possibilmente la via diretta.

5. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti tombali, anche provvisori, ogni qualvolta appaiano indecorosi e non conformi all'austerità dei luoghi. Può inoltre disporre la rimozione di strutture funebri pericolanti o abbandonate, ove non provvedano i privati.

6. E' vietata l'asportazione di fiori, ricordi ed oggetti ornamentali dai cimiteri.

7. E' altresì vietata ogni forma di danneggiamento delle strutture cimiteriali e funebri.

8. L'Amministrazione comunale non è responsabile dei furti e dei danni che si verificano nei cimiteri.

9. All'interno dei cimiteri è doverosa l'osservanza di un contegno rispettoso e confacente ai luoghi.

10. La custodia, la pulizia e la manutenzione dei cimiteri sono affidate a personale del Comune o a ditta incaricata, che provvedono all'espletamento dei servizi in coordinamento con i competenti uffici comunali. Gli incaricati provvedono inoltre alla tenuta dei registri cimiteriali ed alla generale applicazione del regolamento e, in particolare:

a) garantire la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità;

b) segnalare i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale ed alle concessioni private;

c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale;

d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, dei portici e dei locali in genere;

e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse ed alla posa dei cippi;

f) tenere la regolare registrazione dei cadaveri/resti mortali/ceneri;

g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura dei cadaveri;

h) avvertire l'Autorità Sanitaria ove se ne presenti la necessità e dare corso alle prescrizioni dalla stessa impartite;

i) assistere alle inumazioni ed estumulazioni, anche nelle tombe di famiglia;

l) garantire la costante informazione al Comune di tutto ciò che di anormale si riscontrasse nei cimiteri e loro adiacenze.

m) non ammettere nessun defunto nel cimitero in osservazione o deposito se non previamente autorizzato dall'Autorità Giudiziaria e A.T.S.;

n) vigilare affinché non vengano commessi atti di vandalismo o sciacallaggio sui cadaveri;

o) vigilare sui loculi e tombe;

q) curare l'apertura e chiusura degli accessi ai cimiteri negli orari stabiliti e garantire l'accesso agli stessi, anche fuori dagli orari stabiliti, ove ciò sia disposto dal Comune o dall'Autorità.

11. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite ai sensi di legge.

12. Il rinnovo di loculi, ossarietti per resti provenienti da terra, ossarietti per resti provenienti da loculo, ossarietti per tumulazione urne cinerarie e tombe a terra, verrà valutato e stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

13. Per quanto di seguito non riportato, si applicano in materia le norme del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con DPR 10 Settembre 1990, N. 285.